

Il Consiglio di Stato

Signora
Lara Filippini
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 7 gennaio 2020 n. 1.20 Pubblicità giuridica: quale legalità in tale pratica?

Signora deputata,

con riferimento ai quesiti posti in merito alla pubblicità svolta dalla ditta individuale iscritta a Registro di commercio con la ragione sociale LEX ET IUSTITIA CORONELLI, Cadenazzo, rispondiamo come segue, precisando che la divulgazione delle informazioni personali impone l'ossequio della protezione dei dati e al segreto d'ufficio.

1. La Signora Coronelli dispone di quali titoli di studio? È iscritta nel registro degli avvocati svizzero o UE/AELS?

Il Consiglio di Stato, interpellato il Tribunale d'appello e per esso la Commissione per l'avvocatura, non è a conoscenza dei titoli di studio della Signora Coronelli, non essendo iscritta in alcun albo.

2. La Signora Coronelli dispone dei necessari permessi secondo la LStr per risiedere in Ticino e/o esercitare un'attività lucrativa? In caso di risposta negativa, per quale ragione non si è ancora provveduto alle necessarie misure di allontanamento?

Il Consiglio di Stato non può rispondere a questa domanda poiché la divulgazione di tali informazioni, anche nei confronti del legislativo cantonale, si porrebbe in contrasto con il rispetto del segreto d'ufficio e della legislazione in materia di protezione dei dati. A titolo generale, si osserva che i cittadini UE/AELS, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'atto dell'inoltro di una domanda di rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per l'esercizio di un'attività lucrativa, in attesa dell'evasione della domanda, hanno diritto di risiedere e di lavorare in Svizzera (cfr. Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione sull'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP), n. II.4.2.1., stato al 11/2019). Parimenti, una volta ottenuto un permesso di soggiorno UE/AELS, qualora non ne dovessero più essere adempiuti i presupposti presenti al momento del rilascio, l'Autorità della migrazione può procedere alla sua revoca in virtù dell'art. 23 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone. Da ultimo osserva che in caso di impugnazione di una decisione di revoca di un'autorizzazione di soggiorno, di norma il cittadino straniero, in virtù dell'effetto sospensivo di cui è predisposto il gravame giusta l'art. 71 della Legge sulla procedura amministrativa, può continuare a soggiornare in Svizzera e a svolgere la propria attività lavorativa in attesa dell'esito della procedura ricorsuale.

3. La Signora Coronelli ha debiti nei confronti del Cantone rispettivamente ha beneficiato di prestazioni assistenziali?

Anche a questa domanda non è possibile rispondere, in virtù del diritto alla protezione dei dati e dai limiti imposti al segreto d'ufficio. Quest'ultimi si applicano infatti anche nei confronti dei membri dell'organo legislativo cantonale.

4. Visto il procedimento in corso per presunta violazione della legge sulla concorrenza sleale e violazione della legge sull'avvocatura, alla Signora Coronelli la Magistratura ha imposto un divieto di pubblicità fino al termine del suddetto oppure no?

Il Tribunale d'appello, da noi interpellato, ha indicato di essere a conoscenza della condanna penale per violazione alla Legge federale contro la concorrenza sleale e la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, ma di ignorare eventuali dispositivi circa l'attività.

5. Per ovviare a un modo di agire che, è inutile negarlo, non ci appartiene, cosa intende fare il Consiglio di Stato per porre un freno a tali pratiche? Il Consiglio di Stato ha margine di manovra in tal senso?

Il Consiglio di Stato non ha facoltà d'intervento anche per effetto del principio della separazione dei poteri. Spetta alla Commissione per l'avvocatura, integrata nel Tribunale di appello, rispettivamente alla Commissione di disciplina degli avvocati, nei limiti delle rispettive competenze, applicare e verificare il corretto esercizio dell'attività di avvocato. Alla Commissione per l'avvocatura (cfr. art. 42 cpv. 3 LOG), compete, fra altro: l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, l'ammissione degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS quali prestatori di servizi e la tenuta e l'aggiornamento del registro cantonale degli avvocati, dell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, dell'elenco degli alunni e dei praticanti. Dal canto suo, la Commissione di disciplina degli avvocati è l'autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 14 LLCA. È un tribunale statale a tutti gli effetti indipendente dall'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Essa esercita il potere disciplinare su avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati o all'Albo pubblico degli avvocati Stati membri dell'UE o dell'AELS e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA. Dal punto di vista deontologico, si occupa anche di verificare il corretto esercizio del diritto alla pubblicità dell'attività di avvocato e, meglio, il rispetto dei limiti imposti dalla legge (cfr. art. 12 lett. d LLCA).

Va altresì rilevato che nel nostro Cantone la rappresentanza professionale è regolata dalla Legge sull'avvocatura (cfr. art. 2 LAVv). Va inoltre precisato che non è possibile impedire l'iscrizione nel registro di commercio di una persona che intende prestare consulenza giuridica adducendo quale motivo l'assenza di iscrizione all'Albo degli avvocati del Cantone Ticino.

6. Per gli avvocati senza brevetto che esercitano pur non essendo iscritti all'Albo degli Avvocati, ma producono comunque testi legali a uso e consumo di chi vi si rivolge, sono previste sanzioni o tale pratica è ritenuta legale?

L'obbligo di iscrizione in un registro (praticanti, registro cantonale, Albo UE/AELS) vale unicamente in caso di attività di patrocinio in sede civile o penale ex art. 2 LAVv: la consulenza non soggiace ad autorizzazione. In caso di segnalazioni alla Commissione per l'avvocatura di persone che si occupano di patrocinio (civile o penale), senza essere in

possesto della necessaria autorizzazione, questi soggetti vengono diffidati a cessare l'attività o a regolarizzare la loro posizione. L'esercizio abusivo della professione è sanzionato penalmente (art. 29 LAvv).

7. L'autorità cantonale di vigilanza sugli avvocati è intervenuta su casi simili nel passato? Quanti avvocati stranieri sono stati sanzionati e per quali motivi?

La Commissione per l'avvocatura si è occupata fino ad oggi, unitamente al Ministero pubblico, di un solo caso: trattasi di una persona che ha prodotto, ai fini della sua iscrizione all'Albo degli avvocati degli Stati membri dell'UE, un documento estero rilevatosi poi insufficiente (non provenendo infatti da un Ordine degli avvocati ufficiale) e che ha poi rinunciato all'iscrizione.

8. Che cosa intende fare il Consiglio di Stato per tutelare da tali pratiche gli avvocati del Canton Ticino?


Per le ragioni menzionate alla risposta al quesito n. 5, cui si rimanda, il Consiglio di Stato, qualora venisse a conoscenza di casi dubbi di esercizio della professione di avvocato, procede alla segnalazione alle autorità competenti di eventuali violazioni della legge.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Commissione per l'avvocatura (claudia.petralli@ti.ch)
- Sezione della popolazione (silvia.gada@ti.ch)
- Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (presidente@oati.ch)